



Comune di Rimini

Il Sindaco

COMUNE DI RIMINI

Ordinanza per il contenimento dell'inquinamento atmosferico in applicazione del PAIR2030

IL SINDACO

Premesso:

- che la Direttiva Europea 2008/50/CE sulla qualità dell'aria ambiente pone in capo agli Stati membri l'obbligo di valutare la qualità dell'aria ambiente e, di conseguenza, adottare le misure finalizzate a mantenere la qualità laddove è buona e migliorarla negli altri casi;
- che il D.Lgs. n° 155 del 13/08/2010 attribuisce alle Regioni e alle Province autonome le funzioni di valutazione e gestione della qualità dell'aria nel territorio di propria competenza e, in particolare, assegna loro il compito di adottare piani e misure per il raggiungimento dei valori limite e dei livelli critici, per il perseguimento dei valori obiettivo e per il mantenimento del relativo rispetto;
- che i parametri più critici sono il particolato atmosferico (PM10 e PM2.5), gli ossidi di azoto (NOX) e l'ozono (O3);
- che obiettivi di questa amministrazione sono la tutela della salute dei cittadini e il risanamento della qualità dell'aria;

Visti:

- il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030), approvato dalla Regione Emilia-Romagna con D.A.L. n. 152 del 30/01/2024, il cui obiettivo, in continuità con il precedente PAIR 2020, è raggiungere nel più breve tempo possibile livelli di qualità dell'aria volti a evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi per la salute umana e per l'ambiente nel suo complesso, perseguire il mantenimento dei livelli di qualità dell'aria, laddove buona, e migliorarla negli altri casi;
- il "Nuovo Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano", approvato dalla Regione Emilia-Romagna con DGR n. 795 del 05/06/2017 e sottoscritto in data 25/07/2017 dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dalle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto;
- la Legge Regionale n. 16 del 18 luglio 2017 "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento regionale in materia ambientale e a favore dei territori colpiti da eventi sismici", art. 42 "Sanzioni e divieti posti a tutela della qualità dell'aria";
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1412 del 25/09/2017 "Misure per il miglioramento della qualità dell'aria in attuazione del Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) e del Nuovo Accordo di Bacino Padano 2017", con la quale la Regione Emilia-Romagna ha approvato misure aggiuntive per il risanamento della qualità dell'aria, rispetto a quanto previsto nel PAIR 2020, in attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettere g), h), o) e p) dell'Accordo sottoscritto il 25/07/2017;
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 745 del 16/05/2022 "Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020). Adesione al progetto Move-In (Monitoraggio dei veicoli inquinanti) per il monitoraggio delle percorrenze reali effettuate dai veicoli soggetti alle limitazioni della circolazione mediante installazione di dispositivi telematici e disposizioni attuative" e la Deliberazione di Giunta regionale n. 2127 del 5/12/2022 "Adesione al progetto Move-In di cui





Comune di Rimini

Il Sindaco

alla DGR n. 745/2022. Approvazione di documenti tecnici per l'avvio del progetto", con le quali la Regione ha aderito e avviato il servizio Move-In a decorrere dal 1/1/2023;

- la Legge n.103 del 10 agosto 2023 di conversione in legge del Decreto-Legge 13 giugno 2023, n. 69 "Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano", che all'articolo 10 regola le pratiche agricole di raggruppamento e abbruciamento nel luogo di produzione di materiali vegetali, nelle Regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto, in particolare nei mesi da novembre a febbraio;

Visti in particolare:

- l'art. 12 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAIR 2030 relativo alle limitazioni da applicarsi alla circolazione dei veicoli privati nel centro abitato dei Comuni dell'Agglomerato di Bologna e dei Comuni delle zone di Pianura est e ovest nel periodo dal 1° ottobre al 31 marzo, che stabilisce anche il numero minimo di controlli da effettuare sul rispetto delle misure di limitazione alla circolazione, anche nell'ambito della fruizione del servizio Move-In;

- l'art. 15 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAIR 2030 relativo ad altre misure di contenimento delle emissioni, che prevede nelle zone Pianura Est e Ovest e nell'Agglomerato di Bologna, nel periodo 1° ottobre al 31 marzo, il divieto di qualsiasi tipologia di combustione all'aperto a scopo intrattenimento, quali, ad esempio, falò tradizionali o fuochi d'artificio, ad eccezione dei barbecue;

- l'art. 16 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAIR 2030 relativo alle misure emergenziali da attuare nel periodo 1° ottobre al 31 marzo da parte dei Comuni dell'Agglomerato di Bologna e dei Comuni delle zone di Pianura est e ovest, se le previsioni modellistiche di qualità dell'aria formulate da ARPAE il lunedì, il mercoledì e il venerdì (individuati quali giorni di controllo) indicano la probabilità di superamento del valore limite giornaliero del PM10 per i tre giorni successivi a decorrere da quello di controllo;

- l'art. 17 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAIR 2030 relativo alle misure locali aggiuntive da attuarsi da parte dei Comuni nel caso in cui si verificano 25 superamenti del valore limite giornaliero di PM10 in una delle stazioni di monitoraggio collocate sul proprio territorio, al fine di evitare il superamento del valore limite giornaliero di PM10 nell'anno solare di riferimento;

- l'art. 21, delle Norme Tecniche di Attuazione del PAIR 2030, che pone le seguenti prescrizioni volte alla riduzione dei consumi energetici negli insediamenti urbani:

a) obbligo di chiusura delle porte di accesso al pubblico da parte di esercizi commerciali e degli edifici con accesso al pubblico per evitare dispersioni termiche nelle fasi di riscaldamento e raffreddamento;

b) nelle zone di Pianura Ovest, di Pianura Est e dell'Agglomerato di Bologna, durante la stagione termica, obbligo di mantenimento delle temperature fino a massimo di 19° C nelle case, negli uffici, nei luoghi per le attività ricreative associative o di culto, nelle attività commerciali; fino a massimo di 17° C nei luoghi che ospitano attività industriali ed artigianali. Sono esclusi da queste indicazioni gli ospedali e le case di cura, le scuole ed i luoghi che ospitano attività sportive;

- l'art. 42, comma 2, della Legge Regionale n. 16 del 18 luglio 2017 che stabilisce che la violazione dell'obbligo di chiusura delle porte di accesso al pubblico degli esercizi commerciali per evitare dispersioni energetiche derivanti dall'utilizzo di impianti di climatizzazione invernale o estiva, imposto con provvedimento comunale in attuazione della pianificazione regionale, comporta la sanzione amministrativa non inferiore a 50,00 euro e non superiore a 500,00 euro a carico del titolare dell'esercizio commerciale. Sono esclusi dall'applicazione della citata sanzione amministrativa gli esercizi commerciali che si avvalgono di dispositivi alternativi alle porte di accesso per l'isolamento termico degli ambienti;





Comune di Rimini

Il Sindaco

- l'art. 22 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAIR 2030 che regola gli impianti di combustione a biomassa solida per riscaldamento ad uso civile;
- l'art. 33 delle Norme tecniche di attuazione del PAIR 2030 che dispone, nelle zone di Pianura Est, Pianura Ovest e dell'Agglomerato di Bologna, il divieto di abbruciamento dei residui vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f) del D. Lgs. n. 152/2006, incluse le stoppie e le paglie anche per le superfici investite a riso;

Preso atto:

- della sentenza del 10/11/2020 pronunciata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella causa C-644/18 della Commissione Europea contro la Repubblica Italiana riguardante la violazione degli articoli 13 e 23 della Direttiva 2008/50/CE in materia di qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa con riferimento specifico al materiale particolato PM10;

Considerato:

- che la Regione Emilia-Romagna è coinvolta nella procedura sopra citata per il superamento valore limite giornaliero di PM10 nella zona Pianura Ovest (IT0892) e nella zona Pianura Est (IT0893) e che al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte e di conseguire, in tempi rapidi, il rispetto dei valori limite di PM10, è tenuta a adottare le misure necessarie per il risanamento della qualità dell'aria nelle zone citate;
- che le concentrazioni di PM10 sono caratterizzate da una preponderante componente secondaria e pertanto è necessario agire sia sulle fonti di PM10 primario che sulle fonti dei precursori della frazione secondaria, oltreché su area vasta data la componente sostanziale di inquinamento di fondo;
- che in Regione Emilia-Romagna si è ancora a rischio di superamento del valore limite annuale di NO2, nonostante si sia rispettato il valore normativo nel 2020 e nel 2022;

Preso atto altresì:

- che l'art. 12 comma 2 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAIR 2030 stabilisce, per i Comuni aventi popolazione superiore a 30.000 abitanti, i Comuni dell'Agglomerato di Bologna e i Comuni volontari, l'applicazione di limitazioni alla circolazione emergenziali che trovano attuazione anche nelle domeniche ecologiche (4 domeniche al mese, con possibilità di sospensione dal 1° dicembre al 6 gennaio e nei giorni di festività);
- che l'art.12 comma 7 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAIR 2030 stabilisce il numero minimo di controlli da effettuare sul rispetto delle misure di limitazione alla circolazione, popolazione residente, variabile in funzione della popolazione come di seguito elencato:
 - Comune Bologna 1500 controlli/anno;
 - Comuni >100.000 abitanti: 1200 controlli/anno;
 - Comuni 50.000 ÷ 100.000 abitanti: 900 controlli/anno;
 - Comuni 20.000 ÷ 50.000 abitanti: 300 controlli/anno;
 - Comuni 10.000 ÷ 20.000 abitanti: 200 controlli/anno;
 - Comuni < 10.000 abitanti: 1 controllo ogni 50 abitanti/anno.
- che l'art.33 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAIR 2030 stabilisce, in attuazione dell'art. 182, comma 6 bis, del D. Lgs. n. 152 del 2006 e dell'articolo 10 comma 1 del D.L. n. 69 del 13 giugno 2023 convertito con L. n. 103 del 10 agosto 2023, il divieto di abbruciamento dei residui vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f) del D. Lgs. n. 152/2006, incluse le stoppie e le paglie anche per le superfici investite a riso, nel periodo dal 1° ottobre al 31 marzo, nelle zone di Pianura Est, Pianura Ovest e dell'Agglomerato di Bologna. Sono sempre fatte salve deroghe a seguito di prescrizioni emesse dall'Autorità fitosanitaria e nel rispetto delle modalità indicate dall'Ente di gestione dei siti della rete Natura 2000;





Comune di Rimini

Il Sindaco

- che al medesimo art. 33 sopra citato, al comma 2, sono previste le seguenti deroghe, fatto salvo che non siano state attivate le misure emergenziali per la qualità dell'aria, non sia stato dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi e siano rispettate le modalità indicate al paragrafo 11.5.3.8 della Relazione generale del PAIR 2030 per l'abbruciamento in loco dei soli residui vegetali agricoli o forestali, in piccoli cumuli, non superiori a tre metri steri per ettaro al giorno, da parte del proprietario o del detentore del terreno e nel caso in cui l'area su cui si pratica l'abbruciamento non sia raggiungibile dalla "viabilità ordinaria":

- a) per due giorni totali nei mesi di marzo e ottobre di ciascun anno;
- b) per due giorni totali, nel periodo compreso dal 1° ottobre al 31 marzo di ciascun anno, nel caso in cui l'abbruciamento venga effettuato all'interno di una "zona montana o zona agricola svantaggiata", definita ai sensi del regolamento europeo sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- c) esclusivamente per le superfici investite a riso e a seguito di indicazioni emesse dall'Autorità fitosanitaria, nei mesi di ottobre e marzo, e nel caso in cui tali superfici ricadano in una "zona montana o zona agricola svantaggiata", nel periodo da ottobre a marzo;

- che con la Deliberazione di Giunta regionale n. 2127 del 5/12/2022 "Adesione al progetto Move-In" di cui alla DGR 745/2022. Approvazione di documenti tecnici per l'avvio del progetto", la regione ha descritto in dettaglio il servizio e in particolare ha precisato che il sistema non consente la circolazione dei veicoli in caso di attivazione delle misure emergenziali di limitazione della circolazione e in occasione delle domeniche ecologiche, ove adottate con specifica ordinanza;

Vista inoltre l'Ordinanza Sindacale prot.n. 248360 del 10/07/2024 per l'attuazione del sistema Move-In sul territorio comunale di Rimini - Attuazione del Sistema Move-In (MOnitoraggio dei VEicoli Inquinanti) sul territorio comunale di Rimini, in attuazione alla Deliberazione della Giunta regionale n. 2127 del 05/12/2022 e successiva proroga approvata con Determinazione del Direttore Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente della Regione Emilia-Romagna n.16547 del 28/07/2023 con la quale il comune di Rimini ha stabilito di:

- consentire la circolazione nell'area soggetta alle limitazioni strutturali alla circolazione, adottate con ordinanza sindacale in attuazione delle normative regionali in materia di qualità dell'aria, ai veicoli che hanno aderito al sistema Move-In secondo le modalità operative descritte negli allegati A, B e C alla Deliberazione di Giunta regionale n.2127 del 5/12/2022;
- non applicare la disposizione di cui al punto precedente durante le domeniche ecologiche individuate con ordinanza sindacale e in caso di attivazione delle eventuali limitazioni emergenziali alla circolazione, precisando che durante tali periodi i veicoli che hanno aderito al sistema Move-In sono soggetti alle medesime limitazioni previste dall'ordinanza di attuazione delle normative regionali in materia di qualità dell'aria;

Verificato:

- che il Comune di Rimini è tenuto alla attuazione delle misure per la tutela della qualità dell'aria stabilite dal PAIR 2030;
- che la popolazione residente nel Comune di Rimini alla data del 31/12/2023 è pari a 150.423 abitanti;
- che nel corso del 2023 a Rimini nella centralina di monitoraggio da traffico di viale Flaminia sono stati superati 34 volte i valori limite per la protezione della salute fissati dalla UE, di cui al D.Lgs. n. 155 del 13/08/2010, relativamente al PM10 (50 microgrammi/m3 di concentrazione giornaliera da non superare più di 35 volte in un anno), mentre i valori relativi al biossido di azoto (NO2) sono rimasti anche nel 2023 entro i valori limiti annuali previsti dalla normativa





Comune di Rimini

Il Sindaco

(40 microgrammi/m³ di concentrazione media annuale);

Considerato:

- che in Emilia-Romagna, il sistema di valutazione della qualità dell'aria ambiente, costituito dalle stazioni fisse, dai laboratori e unità mobili e dagli strumenti modellistici gestiti da Arpae, evidenzia nel periodo temporale 2008-2023, superamenti dei valori limite per la protezione della salute su diverse aree del territorio regionale e in particolare del valore limite giornaliero del PM10 (50 microgrammi/m³ di concentrazione giornaliera da non superare più di 35 volte in un anno) e del valore limite annuale di NO₂ (40 microgrammi/m³), fissati dalla DIR 2008/50/CE e dal decreto di recepimento D.Lgs. n. 155 del 13/08/2010;

Preso atto:

- che l'inquinamento atmosferico è molto dannoso per la salute, come dimostrano i dati dell'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) e dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) che parlano di oltre 3 milioni di decessi prematuri ogni anno nel mondo a causa delle polveri sottili e degli altri inquinanti presenti nell'aria. Tra questi decessi alcuni sono legati a diversi tipi di tumore;

Ritenuto pertanto necessario adottare la presente ordinanza in attuazione di quanto disposto dalla normativa regionale in materia di qualità dell'aria sopra richiamata;

Richiamati:

- l'art. 13 della Legge n. 833 del 23/12/1978 "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale";
- gli artt. 7 e 157 del D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 "Nuovo codice della Strada";
- l'art. 50 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", e successive modifiche e integrazioni;
- la Legge n. 689 del 24/11/1981;
- l'art.182 c.6bis del D. Lgs 152/2006 e.s.m.i. "Testo unico in materia Ambientale";
- il D.P.R. n. 74/2013 "Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del d.lgs. 19 agosto 2005, n. 192";
- il DM Ambiente n. 186 del 7 novembre 2017 "Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide";
- la Legge n.103 del 10 agosto 2023 di conversione in legge del Decreto-Legge 13 giugno 2023, n. 69 "Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano",
- la Legge Regionale n.4 del 6 marzo 2007 "Adeguamenti normativi in materia ambientale. modifiche a leggi regionali";
- la Legge Regionale n.16 del 18 luglio 2017 "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento regionale in materia ambientale e a favore dei territori colpiti da eventi sismici";
- il Regolamento Regionale n. 3 del 15 dicembre 2017 "Regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue";

Per quanto sopra esposto





Comune di Rimini

Il Sindaco

ORDINA

1 - LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE DINAMICA PRIVATA

Nel periodo **1 ottobre 2024 – 31 Marzo 2025** la circolazione stradale dinamica privata nel territorio del Comune di Rimini è assoggettata alle limitazioni e disposizioni definite nei seguenti punti da 1a a 1f.

1.a – Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 08.30 alle ore 18.30, tranne nel caso di applicazione delle disposizioni di cui al punto 3 in cui la fascia oraria è estesa fino alle 19.30, divieto di circolazione stradale dinamica privata dei seguenti mezzi:

- Veicoli alimentati a benzina Euro 0, Euro 1 ed Euro 2, non conformi alla direttiva 98/69/A CE e successive o alla direttiva 99/96/A CE e successive;
- Veicoli alimentati a metano-benzina o GPL-benzina Euro 0 ed Euro 1, non conformi alla direttiva 91/542/CEE St II e successive o alla direttiva 94/12/CE e successive;
- veicoli diesel Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3 ed Euro 4, non conformi alla direttiva 2005/55/CE B2 e successive o alla direttiva 99/96 fase III oppure Riga B2 o C e successive;
- ciclomotori e motocicli Euro 0 ed Euro 1 non conformi alla direttiva 97/24/CE Cap. 5 fase II e successive o alla direttiva 2002/51 fase A.

1.b – Divieto di circolazione stradale dinamica privata nella fascia oraria indicata al punto 1.a nelle seguenti domeniche (Domeniche Ecologiche):

- domenica 06, 13, 20, 27 ottobre 2024
- domenica 03, 10, 17, 24 novembre 2024
- domenica 01, 15, 22, 29 dicembre 2024
- domenica 05, 12, 19, 26 gennaio 2025
- domenica 02, 09, 16, 23 febbraio 2025
- domenica 02, 09, 16, 23, 30 marzo 2025

per i seguenti mezzi:

- Veicoli alimentati a benzina Euro 0, Euro 1 ed Euro 2, non conformi alla direttiva 98/69/A CE e successive o alla direttiva 99/96/A CE e successive;
- veicoli alimentati a metano-benzina o GPL-benzina Euro 0 ed Euro 1, non conformi alla direttiva 91/542/CEE St II e successive o alla direttiva 94/12/CE e successive;
- veicoli diesel Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3 ed Euro 4 ed **Euro 5** non conformi al regolamento 715/2007*692/2008 (Euro 6 A o Euro 6 B);
- ciclomotori e motocicli Euro 0 ed Euro 1 non conformi alla direttiva 97/24/CE Cap. 5 fase II e successive o alla direttiva 2002/51 fase A.

1.c – L'Area Urbana del Comune di Rimini in cui si applicano le limitazioni della circolazione di cui al presente atto è individuata nella Planimetria allegata al presente atto ed è delimitata come segue:

Zona urbana a mare della Strada Statale 16

Sono escluse/i dalle limitazioni:





Comune di Rimini

Il Sindaco

- la Strada Statale 16 ed i seguenti tratti della viabilità urbana a confine:
 - Viale Principe di Piemonte dal confine con Riccione fino alla rotonda di incrocio con Via Cavalieri di Vittorio Veneto;
 - Via Cavalieri di Vittorio Veneto;
 - Via San Salvador dal confine con Bellaria-Igea Marina fino all'incrocio con Via Tolemaide;
 - Via Tolemaide;
- i seguenti itinerari stradali di accesso e uscita ai parcheggi scambiatori ed alle strutture di ricovero e cura:
 - Viale Losanna, Viale Parigi, Via Ambrosoli, Via Giordani, Via Melucci, Via Marradi, Viale Settembrini, Via Flaminia tratto dalla S.S.16 fino alla rotatoria con Viale Settembrini, Via Giuliani (ritorno Via Fada e Via Lagomaggio) Via Ugo Bassi, Via Roma, Largo Martiri d'Ungheria, Via Dei Mille, Viale Matteotti, Via XIII Settembre, Via Popilia, Via Emilia;
 - l'accesso e l'uscita dal parcheggio del Piazzale Caduti di Cefalonia fino alla SS.16 (percorso di accesso/uscita: SS.16 – Via Marecchiese – Via Caduti di Marzabotto);
 - l'accesso e l'uscita dal parcheggio di via Euterpe (Centro Ausa) fino alla SS.16 (percorso di accesso/uscita: SS.16 - Via della Fiera – Via Euterpe);
 - l'accesso e l'uscita dal parcheggio di Viale Valturio fino alla SS.16 (percorso di accesso/uscita: SS.16 – Via Marecchiese – Viale Valturio);
 - l'accesso e l'uscita dal parcheggio Italo Flori fino alla SS.16 (percorso di accesso/uscita: SS.16 – Via Marecchiese – Viale Valturio – Via Circonvallazione Occidentale – Via Fracassi);
 - l'accesso e l'uscita dal parcheggio presso il parco Don Tonino Bello fino alla SS.16 (percorso di accesso/uscita: SS.16 - Via Beltramini – Via Baroni);
 - l'accesso e l'uscita dal parcheggio Piazzale Cesare Zavattini fino alla SS.16 (percorso di accesso/uscita: SS.16 – Via Beltramini – Via Morri);
 - l'accesso e l'uscita dal parcheggio di Via Flaminia Conca c/o il Tribunale fino alla SS.16 (percorso di accesso/uscita: SS.16 – Via Flaminia Conca);
 - l'accesso e l'uscita dal parcheggio dell'Ospedale fino alla SS.16 (percorso di accesso/uscita: SS.16 – Via Flaminia fino alla rotonda Suor Angela Molari);
 - l'accesso e l'uscita dai parcheggi del Palacongressi fino alla SS.16 (percorso di accesso/uscita: SS16 – Via della Fiera – Via Monte Titano fino alla rotatoria con Via Acquario – Via Rosaspina fino al Piazzale Bornaccini);
 - l'accesso e l'uscita dai parcheggi in località Torre Pedrera c/o ex lavatoio fino alla SS.16 (percorso di accesso/uscita: SS16 – Via Tolemaide – Via Apollonia);
 - l'accesso e l'uscita dai parcheggi in località Miramare in viale Marconi fino alla SS.16 (percorso di accesso/uscita: SS16 – Via Cavalieri di Vittorio Veneto – Viale Marconi).

1.d – Le limitazioni alla circolazione di cui ai precedenti punti sono sospese nei seguenti giorni festivi: domenica 8 dicembre 2024;

1.e – Tipologie di autoveicoli e di veicoli ai quali non si applicano le limitazioni alla circolazione di cui ai precedenti punti:

- autoveicoli elettrici o ibridi dotati di motore elettrico;
- autoveicoli con almeno tre persone a bordo se omologati per quattro o più posti a sedere oppure con almeno due persone a bordo se omologati per due o tre posti a sedere (car-pooling);





Comune di Rimini

Il Sindaco

- autoveicoli immatricolati come autoveicoli per trasporti specifici e autoveicoli per uso speciale, come definiti dall'art. 54 del Codice della Strada e dall'art. 203 del Regolamento di Esecuzione e Attuazione del Codice della Strada;
- veicoli che hanno aderito al sistema Move-In, nel rispetto delle caratteristiche del servizio e secondo le modalità operative descritte negli Allegati A, B e C alla Deliberazione di Giunta regionale n. 2127 del 05/12/2022, come disposto dall'Ordinanza Sindacale prot.n.248360 del 10/07/2024;

1.f - Veicoli oggetto di deroga alle limitazioni della circolazione di cui ai precedenti punti:

- veicoli di emergenza e di soccorso, compreso il soccorso stradale e la pubblica sicurezza, il servizio di controllo ambientale e igienico sanitario e veicoli attrezzati per il pronto intervento e la manutenzione di impianti elettrici, idraulici, termici, di sicurezza;
- veicoli per trasporto persone immatricolate per trasporto pubblico (es. autobus di linea, scuolabus, ecc.);
- veicoli a servizio di persone invalide provvisti del contrassegno di parcheggio per disabili, ai sensi del D.P.R. 151/2012;
- veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili per la cura di malattie gravi o per visite e trattamenti sanitari programmati o per donatori di sangue nella sola giornata del prelievo per il tempo strettamente necessario da/per la struttura adibita al prelievo, in grado di esibire la relativa certificazione medica e attestato di prenotazione della prestazione sanitaria, nonché per l'assistenza domiciliare di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili;
- veicoli di paramedici e assistenti domiciliari in servizio di assistenza domiciliare con attestazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata di appartenenza, veicoli di medici/veterinari in visita domiciliare urgente muniti di contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine;
- veicoli adibiti al trasporto di merci deperibili, farmaci e prodotti per uso medico (gas terapeutici, ecc.);
- veicoli di interesse storico e collezionistico, di cui all'art. 60 del Nuovo Codice della Strada, iscritti in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI, limitatamente alle manifestazioni organizzate;
- veicoli diretti alla revisione purché muniti di documentazione che attesti la prenotazione;
- veicoli di operatori economici che accedono o escono dai posteggi dei mercati settimanali o delle fiere autorizzate dall'Amministrazione comunale;
- veicoli a servizio di persone soggiornanti presso le strutture di tipo alberghiero site nelle aree delimitate, esclusivamente per arrivare/partire dalla struttura medesima, dotati di prenotazione, a condizione che la stessa sia situata all'interno del Comune;
- autocarri di categoria N2 e N3 (autocarri aventi massa massima superiore a 3,5 tonnellate) limitatamente al transito dalla sede operativa dell'impresa titolare del mezzo alla viabilità esclusa dai divieti e viceversa;
- veicoli adibiti al servizio postale universale o in possesso di licenza/autorizzazione ministeriale di cui alla direttiva 97/67/CE come modificata dalla direttiva 2002/39/CE (decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 e s.m.i.);





Comune di Rimini

Il Sindaco

- veicoli muniti di autorizzazione alla circolazione di prova ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 24 novembre 2001, n. 474.

2 – MISURE EMERGENZIALI nel periodo 01 ottobre 2024 – 31 Marzo 2025

Nel caso in cui il bollettino emesso da Arpae nei giorni di controllo (individuati nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì), indichi la necessità di attivare le misure emergenziali, nell'ambito territoriale della Provincia di Rimini, a partire dalla giornata seguente all'emissione del bollettino di Arpae e fino al successivo giorno di controllo incluso vengono attivate automaticamente le seguenti misure emergenziali:

2.a - nelle fasce orarie indicate al punto 1.a, il **divieto di circolazione stradale dinamica privata nell'area urbana del Comune di Rimini** come definita al punto 1.c **dei seguenti veicoli:**

- veicoli alimentati a benzina Euro 0, Euro 1 ed Euro 2, non conformi alla direttiva 98/69/A CE e successive o alla direttiva 99/96/A CE e successive;

- veicoli alimentati a GPL/benzina o metano/benzina 0 ed Euro 1, non conformi alla direttiva 91/542/CEE St II e successive o alla direttiva 94/12/CE e successive;

- veicoli diesel Euro 0, Euro 1, Euro 2, EURO 3 ed EURO 4 ed **Euro 5** non conformi al regolamento 715/2007*692/2008 (Euro 6 A o Euro 6 B);

- ciclomotori e motocicli Euro 0, Euro 1 non conformi alla direttiva 97/24/CE Cap. 5 fase II e successive o alla direttiva 2002/51 fase A;

2.b - **in tutto il territorio comunale è vietato utilizzare, nelle unità immobiliari** comunque classificate (da E1 a E8) **in presenza di impianto di riscaldamento alternativo, generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa aventi prestazioni energetiche ed emissive che non** sono in grado di **rispettare i valori previsti almeno per la classe "4 stelle"**;

2.c - **in tutto il territorio comunale,** è disposto **il divieto di spandimento dei liquami zootecnici e divieto di concessione delle deroghe a tale divieto** previste dalla normativa regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, fatte salve quelle per soprappiù limite di stoccaggio, verificato dall'autorità competente. Sono esclusi dal divieto di spandimento dei liquami zootecnici di cui al presente punto le tecniche di spandimento con interrimento immediato dei liquami, quelle con iniezione diretta al suolo e quelle specificate al paragrafo 11.1.3.7 della Relazione generale PAIR 2030;

2.d - **divieto assoluto per qualsiasi combustione all'aperto (residui vegetali, falò, fuochi d'artificio, ecc.),** anche relativamente alle deroghe consentite al successivo punto 3 e dall'art.182, comma 6 bis, del D.Lgs. n.152 del 3 aprile 2006, rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco. Sono fatte salve le deroghe a seguito di prescrizioni emesse dall'Autorità fitosanitaria;

2.e - **divieto di sosta con motore acceso per tutti i veicoli.**

Dell'attivazione di tali misure emergenziali sarà data notizia alla cittadinanza attraverso gli organi di informazione e pubblici avvisi.





Comune di Rimini

Il Sindaco

3 – MISURE STRAORDINARIE AGGIUNTIVE da applicarsi:

3.1 Nel periodo 01 Ottobre 2024 – 31 dicembre 2024, considerato che alla data del presente atto sono stati accertati da ARPAE i 25 superamenti nell'anno solare di riferimento 2024 del valore limite giornaliero di PM10:

3.1.a – estensione della fascia oraria di un'ora, dalle 8.30 fino alle 19.30, dal lunedì al venerdì, **delle limitazioni alla circolazione stradale dinamica privata** nell'area urbana del Comune di Rimini con le medesime modalità riportate al punto 1;

3.1.b – potenziamento dei controlli per le limitazioni alla circolazione dei veicoli nelle giornate di attivazione delle Misure emergenziali di cui al punto 2;

3.1.c – Divieto assoluto di spandimento di reflui zootecnici nelle giornate di attivazione delle Misure emergenziali di cui al punto 2.

3.2 Nel periodo 01 Gennaio 2025 – 31 Marzo 2025: nel caso in cui si verificano 25 superamenti nell'anno solare di riferimento 2025 del valore limite giornaliero di PM10 in una delle stazioni di monitoraggio presenti nel territorio comunale, vengono attivate automaticamente le seguenti misure straordinarie aggiuntive:

3.2.a – estensione della fascia oraria di un'ora, dalle 8.30 fino alle 19.30, dal lunedì al venerdì, **delle limitazioni alla circolazione stradale dinamica privata** nell'area urbana del Comune di Rimini con le medesime modalità riportate al punto 1;

3.2.b – potenziamento dei controlli per le limitazioni alla circolazione dei veicoli nelle giornate di attivazione delle Misure emergenziali di cui al punto 2;

3.2.c – Divieto assoluto di spandimento di reflui zootecnici nelle giornate di attivazione delle Misure emergenziali di cui al punto 2.

4 –REGOLAMENTAZIONE DELL'USO DEGLI IMPIANTI A BIOMASSA LEGNOSA E LIMITAZIONE DEGLI ABBRUCIAMENTI VEGETALI nel periodo 01 Ottobre 2024 – 31 Marzo 2025, in tutto il territorio comunale:

4.a - divieto di utilizzare, nelle unità immobiliari comunque classificate (da E1 a E8) **in presenza di impianto di riscaldamento alternativo, generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa aventi prestazioni energetiche ed emmissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe "3 stelle" e focolari aperti** o che possono funzionare aperti;

4.b - divieto di qualsiasi tipologia di combustione all'aperto a scopo intrattenimento, quali, ad esempio, falò tradizionali o fuochi d'artificio (ad eccezione dei barbecue). In deroga al divieto, sono consentiti due eventi (cioè due giornate nel periodo indicato al punto 2), promossi o autorizzati dall'amministrazione comunale, nell'ambito di festeggiamenti tradizionali, nel caso in cui non siano state attivate le misure emergenziali o i provvedimenti di dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi e alle condizioni previste dall'articolo 10, comma 1, del Decreto Legge 13 giugno 2023, n. 69;

4.c - divieto di abbruciamento, ai sensi dell'art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 e dell'articolo 10 comma 1 del D.L. n. 69 del 13 giugno 2023 convertito con L. n. 103 del 10 agosto 2023, **dei residui vegetali** di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f) del D. Lgs. n. 152/2006, incluse le stoppie e le paglie anche per le superfici investite a riso.





Comune di Rimini

Il Sindaco

Sono sempre fatte salve deroghe a seguito di prescrizioni emesse dall'Autorità fitosanitaria e nel rispetto delle modalità indicate dall'Ente di gestione dei siti della rete Natura 2000;

4.d - al divieto di cui al punto 4.c, sono previste deroghe, fatto salvo che non siano state attivate le misure emergenziali per la qualità dell'aria, non sia stato dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi, siano rispettate le modalità indicate al paragrafo 11.5.3.8 della Relazione generale del PAIR 2030 per l'abbruciamento in loco dei soli residui vegetali agricoli o forestali, in piccoli cumuli, non superiori a tre metri steri per ettaro al giorno, da parte del proprietario o del detentore del terreno e nel caso in cui l'area su cui si pratica l'abbruciamento non sia raggiungibile dalla "viabilità ordinaria", come di seguito specificato:

- per soli due giorni totali nei mesi di marzo ed ottobre di ciascun anno;
- esclusivamente per le superfici investite a riso e a seguito di indicazioni emesse dall'Autorità fitosanitaria nei mesi di ottobre e marzo.

5 - REGOLAMENTAZIONE DELLA TEMPERATURA DEL RISCALDAMENTO durante la stagione termica 2024-2025, in tutto il territorio comunale **obbligo di mantenimento delle temperature:**

- **fino a massimo di 19° C** nelle case, negli uffici, nei luoghi per le attività ricreative associative o di culto, nelle attività commerciali;
- **fino a massimo di 17° C** nei luoghi che ospitano attività industriali ed artigianali;
- sono esclusi da queste indicazioni gli ospedali e le case di cura, le scuole ed i luoghi che ospitano attività sportive.

6 - MISURE STRUTTURALI da applicarsi per tutto l'anno in tutto il territorio comunale:

6.a - divieto di installare nuovi generatori a biomassa legnosa per riscaldamento a uso civile con **classe di prestazione emissiva inferiore alla classe "5 stelle"**;

6.b - obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del decreto legislativo n. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato. È stabilito altresì l'obbligo per gli utilizzatori di conservare la pertinente documentazione;

6.c - obbligo di chiusura delle porte di accesso al pubblico da parte di esercizi commerciali e degli edifici con accesso al pubblico per evitare dispersioni termiche nelle fasi di riscaldamento e raffrescamento. Sono esclusi gli esercizi commerciali e gli edifici dotati di dispositivi alternativi alle porte di accesso per l'isolamento termico degli ambienti.

DISPONE

1 - che venga apposta un'adeguata e ben visibile segnaletica stradale necessaria per dare esecuzione al presente provvedimento;





Comune di Rimini

Il Sindaco

2 - che il presente provvedimento sia applicato dagli Organi preposti a controllarne l'osservanza a decorrere dalla apposizione della segnaletica stradale;

3 - che per consentire l'attività di controllo degli Organi addetti alla vigilanza sia fatto obbligo di esporre in modo ben visibile i contrassegni e di esibire, su richiesta dei medesimi Organi, le certificazioni/attestazioni che documentano le circostanze di deroga o esenzione;

4 - che all'esecuzione della presente Ordinanza sono tenuti gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, gli ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria, i Carabinieri Forestali e le Guardie Ecologiche Volontarie (GEV) e le Guardie Ecologiche volontarie riconosciute dalla Regione Emilia-Romagna.

RENDE NOTO CHE

- le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente Ordinanza sono applicate secondo i principi fissati in via generale dalla Legge n. 689 del 24/11/1981 e dal Nuovo Codice della Strada;

- ai sensi dell'art. 7 comma 13 bis del vigente Codice della Strada la violazione delle limitazioni alla circolazione previste dalla presente Ordinanza è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 168,00 a € 679,00, salvo adeguamenti previsti ai sensi dell'articolo 195 del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni, e, nel caso di reiterazione della violazione nel biennio, alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni;

- l'inosservanza delle disposizioni di cui ai precedenti punti 2.b, 4.a, 5 e 6.a e 6.b è punita con la sanzione amministrativa ai sensi dell'art.7 bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. e il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente l'attività non consentita;

- L'inosservanza delle disposizioni di cui ai punti 2.d, 4.b, 4.c e 4.d è punita con la sanzione amministrativa da € 300,00 a € 3.000,00 ai sensi dell'articolo 10 comma 4 del D.L. n. 69 del 13 giugno 2023 convertito con L. n. 103 del 10 agosto 2023;

- l'inosservanza delle disposizioni di cui al precedente punto 6.c è punita con la sanzione amministrativa non inferiore a € 50,00 e non superiore a € 500,00 ed è a carico del titolare dell'esercizio commerciale ai sensi dell'art.42 della L.R. 16/2017;

- non risponde della violazione alla presente ordinanza colui che ha commesso il fatto in stato di necessità, e cioè per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile;

- chiunque usi in modo improprio i contrassegni e/o le certificazioni/attestazioni relativi alle deroghe alle limitazioni alla circolazione (es. veicolo condotto da persona estranea rispetto a quella indicata sul documento, circolazione al di fuori degli orari e/o dei tempi previsti dal documento ecc.) sarà assoggettato al ritiro del contrassegno/documento ed alla irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal Codice della Strada;

- per controllare la "classe ambientale" del proprio veicolo (Euro 0/Pre-Euro, Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4, Euro 5) e le sigle di omologazione dei veicoli dotati di filtro anti-particolato (FAP) occorre verificare quanto riportato sulla carta di circolazione. Nel sito www.liberiamolaria.it (gestito dalla Regione Emilia Romagna) sono consultabili gli elenchi





Comune di Rimini

Il Sindaco

aggiornati delle Direttive Europee anti-inquinamento succedutesi nel tempo e ogni altra informazione utile relative all'applicazione delle misure riportare nel presente atto;

- che gli atti istruttori citati nel presente provvedimento sono depositati presso la U.O. Qualità Ambientale (Via Rosaspina n.21- Tel.0541/704688) ove, con le modalità di legge è possibile prenderne visione ed estrarne copia (giorni di ricevimento: Martedì e Giovedì dalle ore 11.30 alle ore 13.30);

- il Responsabile del Procedimento è il Responsabile dell'U.O. Qualità Ambientale del Settore Infrastrutture e Qualità Ambientale del Comune di Rimini;

- contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Emilia-Romagna entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, oppure è ammesso Ricorso Amministrativo Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti sempre dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

SI RICORDA CHE

- **dal 1° ottobre al 31 dicembre 2024**, la limitazione alla circolazione dei veicoli, di cui a punti 1 e 2, riguarderà la **fascia oraria 8,30 – 19,30**, a causa dei 25 superamenti accertati da parte di Arpa e nell'anno solare di riferimento 2024 del valore limite giornaliero di PM10 e si applicano le ulteriori disposizioni di cui al punto 3 Misure Straordinarie Aggiuntive.

- **dal 1° gennaio al 31 marzo 2025**, la limitazione alla circolazione dei veicoli, di cui ai punti 1 e 2, riguarderà la fascia oraria 8,30 – 18,30, a meno che non siano accertati i superamenti di cui sopra. Laddove dovessero accertarsi tali superamenti la limitazione alla circolazione dei veicoli indicata riguarderà la fascia oraria 8,30 – 19,30 e si applicheranno le ulteriori disposizioni di cui al punto 3 Misure Straordinarie Aggiuntive.

DISPONE

A) che l'U.O. Comunicazione e U.R.P. del Comune di Rimini provveda a rendere nota a tutti i cittadini la presente Ordinanza:

- attraverso i mezzi di informazione (televisione, radio, stampa, internet ecc.) atti a garantire una massima e tempestiva divulgazione;

- attraverso l'organizzazione di un unico Ufficio/punto comunale di informazione, accessibile da tutte le tipologie di utenza, che garantisca risposte adeguate ed omogenee a tutti i quesiti che possano essere posti in materia;

B) che l'U.O. Qualità Ambientale del Settore Infrastrutture e Qualità Ambientale del Comune di Rimini provveda affinché sia apposta idonea segnaletica e provveda all'invio della presente Ordinanza a:

- * Settore Polizia Locale di Rimini
- * Settore Mobilità
- * U.O. Comunicazione e U.R.P. del Comune di Rimini
- * Prefettura di Rimini
- * Questura di Rimini
- * Comando Provinciale Arma dei Carabinieri





Comune di Rimini

Il Sindaco

- * Comando Guardia di Finanza di Rimini
- * Gruppo Carabinieri Forestale di Rimini
- * ARPAE di Rimini
- * AUSL di Rimini
- * Regione Emilia Romagna
- * Provincia di Rimini
- * START Romagna
- * Anthea
- * HERA S.p.A.
- * Guardie Ecologiche Volontarie (GEV)

IL SINDACO
Dott. Jamil Sadegholvaad
F.to digitalmente

